

Proposta di legge “**Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusione del Comune di San Giovanni a Piro (SA) nella Comunità montana Bussento – Lambro e Mingardo**”.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

(ai sensi dell’art. 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, dell’art. 9 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 e dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità regionale della Campania 7 giugno 2018, n. 5)

PDL N. _____

PRIMO FIRMATARIO PDL: ANDREA VOLPE

TITOLO “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusione del Comune di San Giovanni a Piro (SA) nella Comunità montana Bussento – Lambro e Mingardo”.

Sezione 1)

DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

Dall’applicazione della presente proposta di legge non derivano oneri finanziari, diretti o indiretti, a carico del bilancio regionale, come si evince chiaramente dalla lettura delle disposizioni normative della materia. A tal proposito l’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha previsto, tra l’altro, che: “*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. (...)*”; inoltre, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16: “*Le risorse di cui al comma 4 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle comunità montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse comunità montane dalla Regione Campania.*”.

L’art. 24, comma 1 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), così statuisce: “*Le modifiche territoriali di cui alla presente legge non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.*” Ciò posto, la Giunta Regionale, con Delibera n. 703 del 08/10/2025, ha approvato i criteri di riparto delle risorse ordinarie 2025, unitamente al piano di riparto delle stesse risorse per l’anno 2025 ai fini dell’attribuzione alle comunità montane della Regione. Nel succitato provvedimento è stata accolta la proposta avanzata dall’UNCCEM Campania (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) di approvazione dei criteri di riparto delle risorse ordinarie per l’annualità 2025 in funzione proporzionale diretta al **100% delle spese di personale ed al 51,7% circa delle altre spese fisse e incompressibili**, che ciascun ente è tenuto a sostenere nell’anno 2022, unitamente al piano di riparto delle stesse risorse per l’anno 2025 nella misura e secondo gli importi indicati nell’ultima colonna della Tabella allegata al provvedimento.

Sulla base dei criteri adottati per l’anno 2025, nelle more dell’approvazione dei criteri e del piano di riparto relativi all’annualità 2026, si evince chiaramente che, l’ingresso di nuovi comuni all’interno di comunità



Consiglio Regionale della Campania

montane già costituite, non determina un incremento del contributo a carico della Regione, in quanto l'estensione del territorio e la consistenza della popolazione, non costituiscono più criteri per la determinazione del contributo, come invece previsto in passato dall'art. 18 della l.r. 17/1998.

2) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI (DIRETTI/INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE SOMMARIA

Sezione 2)

ARTICOLO	PRESENZA ONERI (Si/No)	STIMA ONERI (VALORE IN €)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
1	NO	€ 0,00	Fissa l'oggetto e le finalità della proposta di legge ed in particolare modifica l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 NEUTRALITA' Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
2	NO	€ 0,00	L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria, inquanto, all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da esse non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
3	NO	€ 0,00	Fissa l'entrata in vigore dell'intervento normativo al giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. NEUTRALITA' Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
TOTALE ONERI		€ 0,00	

Sezione 3)

INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

Sezione A)

Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011

NATURA SPESA	NN	NN	
TIPOLOGIA SPESA	NN	NN	
	NN	NN	
STANZIAMENTO	Anno	€ 0,00	
	Anno	€ 0,00	
	Anno	€ 0,00	
MISSIONE – PROGRAMMA – TITOLO SU CUI IMPUTARE LA SPESA	Missione	Programma	Titolo
	NN	NN	NN

MODALITÀ DI COPERTURA		
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	nn	€ 0,00
Risorse presenti in fondi speciali	nn	€ 0,00
Ricorso a nuove o maggiori entrate	nn	€ 0,00
altre modalità	nn	€ 0,00

Sezione B)

Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa

TITOLO: NN

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: Non è prevista nessuna maggiore o minore entrata.

Sezione C)

In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa, indicare idonea copertura finanziaria compensativa.

Non sono previste minori entrate.

Sezione 4)

CASI DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA DEL PROGETTO DI LEGGE

Nella Sezione 2) non sono stati quantificati oneri finanziari, ed è stato introdotto nel testo del progetto di legge l'articolo n. 2 contenente la clausola di invarianza finanziaria, corredata da dati ed elementi idonei a motivare tale circostanza.